

Repertorio n. 10911

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTENASO

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI
CULTURALI DEL COMUNE DI CASTENASO CIG: 90660125C6**

L’anno duemilaventitre, addì sedici del mese di febbraio ore 17,15, in Castenaso presso la sede Municipale, avanti a me, Segretario Generale, Dott.ssa Letizia Ristauri, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica nell’interesse del Comune di Castenaso, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

-- Dott.ssa Martina Masi, nata a Repubblica di San Marino (EU) il 28/08/1974, Responsabile dell’Area Servizi di Comunità del Comune di Castenaso in nome e per conto del quale dichiara di intervenire ai sensi del decreto sindacale n. 6/2022, per brevità d’ora innanzi denominato “Committente”;

-Sig. Carlo Terrosi, nato a Narni (TR) il 21/07/1962 (CF.TRRCRL62L21F844Q), che interviene nel presente atto in qualità di Rappresentante legale de Le Macchine Celibi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, via F. Malaguti n. 1/6 (P.IVA e C.F. 02537350379), come da visura ordinaria conservata agli atti di questo Comune e di seguito denominato “Appaltatore”.

I comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono

personalmente certa, con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE

-con il provvedimento n. 542 del 20/10/2021, è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto per la gestione dei servizi culturali del Comune di Castenaso dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, affidamento per il quale la Centrale Unica di Committenza "Unione Terre di Pianura" ha esperito una procedura aperta *ex art.* 60 del D.Lgs 50/2016, con criterio di gara fissato nell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione n. 3 del 05/01/2022 la summenzionata Centrale di Committenza ha aggiudicato il servizio di integrazione sopraindividuato a favore dell'operatore Le macchine Celibi Società Cooperativa, con sede in via F. Malaguti n. 1/6 in Bologna, CAP 40126 (C.F. 02537350379) per un valore contrattuale di € 287.446,34, IVA esclusa (duecentoottantasettemilaquattrocentoquarantasei /34) IVA esclusa;

- con determinazione n. 755 del 28/12/2021 il Responsabile dell'Area Servizi di Comunità del Comune di Castenaso, prendendo atto dello svolgimento della procedura di gara *ut supra* e della conseguente impossibilità di avvio del presente affidamento a decorrere dal 01/01/2022, dispose una proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 del contratto Rep 10893/2019 sottoscritto fra le medesime parti oggi presenti per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara, individuando il periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022 quale arco temporale interessato dalla proroga;

-successivamente, con determinazione n. 28 del 31/01/2022 il Responsabile dell'Area Servizi alla Comunità del Comune di Castenaso, prendendo atto della avvenuta aggiudicazione, ha autorizzato l'avvio dell'affidamento a decorrere dalla data di esecutività dell'atto per garantire il regolare svolgimento dei servizi e non arrecare danni all'Ente, modificando così l'arco temporale di affidamento

decorrente dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 per tutti i servizi oggetto del presente contratto ad eccezione di quello afferente alle attività culturali integrative, il cui termine è fissato per il 31 dicembre 2023, con conseguente modifica del valore contrattuale in €280.929,81(duecentottantamilanovecentoventinove/81) IVA esclusa;

- la Centrale Unica di Committenza ha verificato con esito positivo il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale e tecnico- professionale di cui agli art. 80-83 del D.Lgs.50/2016, dalla stessa dichiarati in sede di gara;

-è stato acquisito il DURC *on-line* con scadenza 03/06/2023, dalla cui disamina si evince la posizione di regolarità dell'Appaltatore rispetto agli oneri di natura contributiva ed assicurativa;

- che in data 31/01/2022 Le macchine Celibi Società Cooperativa sociale ha versato i diritti di segreteria pari ad €1.432,25 (millequattrocentotrentadue/25), imposta di registro per Euro 200,00 (duecento/00) e, in conseguenza dell'art. 21 comma 1 del D.P.R. 131/1986, Euro 200,00 (duecento/00) alla luce dell'inserimento nella presente stipula della clausola accessoria sulle penalità (non connessa, per sua natura, con le altre).

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue, dichiarando preliminarmente di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente contratto.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha ad oggetto il completo affidamento della gestione dei servizi culturali dell'Ente espletati presso il Museo della Civiltà di Villanova, Centro Culturale “La scuola” di Marano, “Casa Bondi” Ragazzi, oltre alle ulteriori attività culturali di carattere integrativo aventi ad oggetto l'organizzazione tecnica, logistica e conduzione delle attività culturali programmate dall'Ente Committente. Si declinano di seguito le principali attività riferite ai servizi oggetto del presente affidamento, suddivise secondo l'ubicazione di riferimento di questi ultimi:

-il Museo della Civiltà di “Villanoviana MUV”: l'affidatario si obbliga a svolgere

le attività di custodia e sorveglianza, accoglienza dei visitatori, curando non solo la comunicazione e promozione del Museo, ma altresì le attività didattiche e laboratoriali ivi organizzate.

- Centro Culturale “La Scuola” di Marano: l'affidatario riceve incarico sia per l'organizzazione delle varie attività realizzate nel centro, sia per la gestione dei rapporti con i soggetti interessati all'utilizzo di tale ambiente, e cura ogni aspetto comunicativo e promozionale sostenendo il centro quale luogo di aggregazione.

-Casa Bondi Ragazzi: l'affidatario si onera della promozione delle iniziative, organizzazione e conduzione autonoma delle attività ricreative ed educative rivolte ai ragazzi frequentanti lo spazio con allestimento anche delle attività laboratoriali.

- Attività culturali integrative: all'aggiudicatario si richiede l'organizzazione tecnico-logistica nella realizzazione e nella conduzione delle attività culturali programmate e individuate dal committente. Esclusivamente per tale servizio l'affidamento avrà durata sino al 31.12.2023.

L'appalto è affidato ed accettato sotto la piena ed inscindibile condizione relativa all'osservanza delle norme, condizioni e modalità risultanti sia dall'offerta tecnico-economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, sia dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale; documento quest'ultimo addizionale al presente contratto - sebbene non materialmente allegato- che Macchine Celibi Società Cooperativa dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di conoscere e accettare nella sua integralità.

Tali servizi sono considerati ad ogni effetto Servizi Pubblici, pertanto trova applicazione la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali (L. 146/1990): essi non possono subire interruzioni o sospensioni salvo nei casi previsti dalla legge.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO.

Ad eccezione dell'appalto afferente ai servizi culturali di carattere integrativo per i quali l'affidamento è biennale (01.02.2022 – 31.12.2023) senza facoltà di rinnovo,

per tutti gli altri servizi l'appalto ha durata triennale, con decorrenza del 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2024. Ad eccezione del servizio culturale integrativo, il presente contratto potrà essere rinnovato ai medesimi patti e clausole per ulteriori tre anni, a condizione che l'Appaltatore abbia esattamente eseguito il contratto e che permanga, in capo all'Ente la necessità, la convenienza e l'opportunità di continuare di avvalersi di tali forniture/servizi. Tale opzione è attivabile dall'Amministrazione previa adozione di uno specifico provvedimento di rinnovo, antecedente alla scadenza ed avente la medesima forma del contratto originario. L'amministrazione si riserva da ultimo la possibilità di eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 VALORE APPALTO, PAGAMENTI DEL PREMIO E DELL'INDENNIZZO

Il valore della stipula è fissato in Euro € 280.929,81(duecentottantamilanovecentoventinove/81) IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza mai soggetti a ribasso. Per quanto concerne il valore dell'appalto, si rinvia alla disciplina fissata all'art. 1.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il corrispettivo per i servizi in oggetto è finanziato con fondi ordinari di bilancio stanziati dal Comune di Castenaso, che si impegna a corrispondere gli importi delle prestazioni effettuate a seguito dell'inoltro delle relative fatture mensili. Tale corrispettivo è calcolato in relazione ai servizi effettivamente prestati secondo le diverse tipologie di servizio e le fatture verranno liquidate dalla Committente entro giorni 30 dal loro ricevimento, previa verifica circa l'esatto e corretto adempimento alla prestazione.

L'ente committente può rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi a titolo di rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, o rimborso di spese e il

pagamento delle penalità.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e ss. mod e int.. In particolare, si impegna a riportare sul bonifico bancario o postale il Codice Identificativo Gara (CIG) assunto per l'appalto in oggetto. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti consentiti dalla legge 136/2010 e succ. mod. e int., il presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8° della medesima normativa si intenderà risolto di diritto *ex art. 1456 c.c.*, senza necessità della preventiva messa in mora del contraente.

ART. 5 OBBLIGHI APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto alla completa e perfetta esecuzione del servizio e delle attività previste dai documenti di gara e dal Capitolato. Esso si impegna a gestire i servizi e le consequenziali attività in piena autonomia organizzativa, con personale e mezzi propri, dando attuazione al progetto presentato in sede di gara; progetto che la Committente, previo accordo con l'Affidataria, si riserva di modificare con riferimento all'organizzazione dei servizi.

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Committente l'elenco nominativo del personale effettivamente impiegato, indicando le qualifiche possedute e la posizione contributiva.

L'appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale dipendente le condizioni normative e retributive stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da eventuali accordi sindacali integrativi applicabili, a garantire l'aggiornamento professionale di tutti gli operatori impiegati nel servizio, a rispettare ogni onere previdenziale, assistenziale ed assicurativo, manlevando al riguardo l'Ente da ogni conseguente responsabilità. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando l'applicazione delle norme su igiene e prevenzione infortuni oltre che contrasto e contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro e nella

collettività in base alla disciplina vigente.

A garanzia della corretta esecuzione l'Appaltatore ha prestato la garanzia di cui all'art. 7 del presente contratto. La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Per l'ulteriore elencazione degli obblighi gravanti sulle parti, si rinvia dall'art. 3.1 all'art 4.4 del capitolato speciale.

ART. 6 – OBBLIGHI COMMITTENTE

Oltre al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3, la Committente si impegna a definire le tariffe dei servizi affidati, la bollettazione e relativa riscossione; mentre, con riferimento ai locali, arredi ed attrezzature messe a disposizione dall'Affidatario ed il cui onere assicurativo ricade sull'Ente, quest'ultimo si impegna economicamente a garantire la manutenzione sia straordinaria che ordinaria dei locali, oltre che al pagamento delle utenze.

Fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario di richiedere l'attivazione di controlli concernenti tematiche o questioni autonomamente individuate, la Committente esercita funzioni di controllo e vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

Le Macchine Celibi Società Cooperativa è l'unica responsabile del corretto svolgimento dei servizi per i quali impegnerà i necessari operatori, obbligati ad uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione Comunale.

E' onere dell'Aggiudicatario fornire all'amministrazione comunale il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto prima dell'attivazione del servizio, e tale figura sarà referente per l'amministrazione, così da rendere più agevole e celere il rapporto fra questa l'Aggiudicataria.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha costituito apposita cauzione definitiva ai sensi

dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, di importo pari ad Euro 14.372,32 (quattordicimilatrecentosettantadue/32) mediante polizza fidejussoria della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.P.A. n.185929952 emessa in data 11/01/2022, e ha prodotto la certificazione comprovante la riduzione dell'importo della cauzione, certificazione debitamente conservata in atti. Suddetta garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico senza necessità di benestare da parte dell'Ente committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di attestazione della regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. Il *quantum* residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

L'appalto del servizio viene conferito a integrale rischio e pericolo dell'appaltatore: ai sensi dell'art. 6.3. del Capitolato l'appaltatore ha stipulato apposita polizza a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi RCT/RCO con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni SPA n.190520798 con scadenza al 31.12.2023. Tale polizza è depositata agli atti e l'Affidataria si obbliga a trasmettere all'Ente i rinnovi delle polizze assicurative RCT/RCO impiegate nel servizio, da stipularsi sempre secondo le prescrizioni di cui al predetto art. 6.3.

ART. 8 – PENALITÀ

La Committente potrà applicare le penali nei casi previsti all'art. 6.4 del Capitolato: in specie, essa sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'appaltatore potrà rispondere con proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni lavorativi. Le penalità applicate saranno detratte dagli importi dei successivi pagamenti o, in mancanza, della fideiussione prestata.

Il pagamento della penale non esonera l'Aggiudicatario dall'obbligazione risarcitoria per i danni arrecati all'Amministrazione comunale e/o a terzi in

dipendenza dell'inadempimento. Viene fatta salva la risoluzione del contratto.

ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La Committente attiverà le procedure per la risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, all'art. 1453 c.c., nonché nelle ulteriori evenienze specificatamente proposte nell'art. 6.5. del Capitolato, e determinanti la risoluzione di diritto del contratto *ex art.* 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine - non inferiore a 15 giorni- per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente vincolo, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento dell'attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'amministrazione si rivarrà per la differenza sulla cauzione definitiva prestata.

Viene fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento dell'eventuale danno.

Ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la Committente ha diritto a recedere in qualunque tempo dal contratto, con preavviso non inferiore a 20 giorni, previo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip s.p.a successive alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del

contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche rispettosa del limite *ex art.26 comma 3 della L. 488/1999*.

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicataria in sede di gara ha espresso la volontà di non affidare in subappalto alcuna prestazione, pertanto le è fatto divieto di subappaltare e di richiedere all'amministrazione autorizzazioni in tal senso *ex art. 105 del D.Lgs. N. 50/2016*.

ART. 11 - PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l'amministrazione in qualità di titolare del trattamento nomina l'appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento contrattuale. A tal scopo l'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per le sole finalità dedotte nel contratto, con contestuale esclusione di ogni altra finalità di trattamento.

ART. 12 DOMICILIO APPALTATORE

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio presso la propria sede legale.

ART. 13 DEFINIZIONE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, restando espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**ART. 14 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. OBBLIGHI DI
CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001**

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'incaricato non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'affidatario che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**ART. 15 – OBBLIGO DI RISPETTO DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO**

L'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni di condotta previste nel D.P.R. 62/2013, integrato dal codice di comportamento dell'amministrazione comunale.

L'affidatario dichiara di aver sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto

contrattuale.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI –TRATTAMENTO FISCALE

Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Castenaso. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa *ex art.* 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Imposta di bollo assolta con modalità telematica, ai sensi del DM 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di € 45,00.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato di gara, depositato in atti, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. Oltre al Capitolato, formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

A) le polizze assicurative RCT/RCO

B) la cauzione definitiva e le certificazioni attestanti il diritto alle riduzioni *ex art.* 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

C) progetto presentato in sede di gara

D) Relazione illustrativa di contesto

ART. 18– CLAUSOLA FINALE

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole contrattuali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di parte di esso da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che l'Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. 13 acciarte incluse le firme, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e, concordemente lo sottoscrivono in modalità elettronica assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione delle parti (nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82), da parte del Segretario Generale a mezzo propria firma digitale, con la quale sottoscrive il contratto.

La Responsabile dell'Area Servizi di
Comunità
Dott. Ssa Martina Masi
(InfoCert/Camera di commercio)

Il Legale Rappresentante
Sig. Carlo Terrosi
(Aruba/ArubaPECspa)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.: 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.: 82/2005 e s.m.i.)

L'UFFICIALE ROGANTE
SEGRETARIO GENERALE
LETIZIA RISTAURI
(Firmato digitalmente)